



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 maggio 2024
(OR. en)

9624/24

LIMITE

CORLX 477
CFSP/PESC 688
COEST 286
FIN 425

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

DECISIONE (PESC) 2024/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive
in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC¹.
- (2) Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa contro l'Ucraina e ha dichiarato che con le sue azioni militari illegali la Russia ha violato palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e ha compromesso la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha chiesto la preparazione e l'adozione urgenti di un ulteriore pacchetto di sanzioni individuali ed economiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Russia e le formazioni armate sostenute dalla Russia a fermare la loro campagna di disinformazione.
- (3) Nelle conclusioni del 10 maggio 2021 il Consiglio ha sottolineato la necessità di rafforzare ulteriormente la resilienza dell'Unione e degli Stati membri nonché la loro capacità di contrastare le minacce ibride, compresa la disinformazione, garantendo l'uso coordinato e integrato degli strumenti esistenti e di eventuali nuovi strumenti volti a contrastare le minacce ibride a livello dell'Unione e degli Stati membri, e le possibili risposte nel settore delle minacce ibride, in particolare alle ingerenze straniere e alle operazioni di influenza, che possono comprendere misure preventive e l'imposizione di costi agli attori statali e non statali ostili.

¹ Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

- (4) Nelle conclusioni del 21 e 22 marzo 2024, il Consiglio europeo ha riaffermato il risoluto sostegno dell'Unione all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale nonché il suo diritto naturale di autotutela contro l'aggressione russa. Ha inoltre chiesto ulteriori misure per indebolire la capacità della Russia di continuare a condurre la sua guerra di aggressione, ivi compreso il rafforzamento delle sanzioni.
- (5) Da tempo la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, la società civile, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le minoranze di genere, e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione e nei suoi Stati membri.
- (6) Nell'intento di giustificare e sostenere l'aggressione nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa porta avanti da tempo la pratica di lanciare iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile dell'Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà.
- (7) Tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione. Tali organi di informazione in questione svolgono un ruolo essenziale e strumentale ai fini della promozione e del sostegno della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi.

- (8) Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare i diritti di libertà di espressione e di informazione sanciti dall'articolo 11 della stessa, sospendere urgentemente le attività di radiodiffusione di altri organi di informazione nell'Unione, o dirette all'Unione. Tali misure dovrebbero essere mantenute fino a quando la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l'Unione e i suoi Stati membri.
- (9) Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà sanciti, rispettivamente, dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, le misure di cui alla presente decisione non impediscono agli organi di informazione interessati e al loro personale di svolgere nell'Unione attività diverse dalla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare, non modificano l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.
- (10) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune misure.
- (11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX della decisione 2014/512/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

La modifica di cui al primo comma si applica a decorrere dal 25 giugno 2024 a condizione che il Consiglio, dopo aver esaminato i rispettivi casi delle entità che figurano in tale modifica, decida in tal senso all'unanimità.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

All'allegato IX della decisione 2014/512/PESC sono aggiunte le voci seguenti:

"Voice of Europe

RIA Novosti

Izvestija

Rossiiskaja Gazeta".
